

N. 01283/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 01599/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2011, proposto da:  
Immobiliare 211 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio  
Codognato, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia -  
Mestre, Calle del Sale, 33;

*contro*

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  
e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, Nicoletta Ongaro e Federico Trento,  
domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

*per l'annullamento*

- del "regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Venezia"  
approvato con delibera del consiglio comunale di Venezia n. 83 nella  
seduta del 23 - 24 giugno 2011;
- della delibera di giunta comunale n. 306 del 24/6/2011 avente ad  
oggetto "approvazione aliquote dell'imposta di soggiorno".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La Società ricorrente gestisce due strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Venezia, e impugna il regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 23 – 24 giugno 2011, e la deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 24 giugno 2011 con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta.

Con il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perché la decorrenza dell'imposta in base alle norme citate avrebbe dovuto essere fissata dal 1 gennaio 2012, e non dal 24 agosto 2011.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 97 della Costituzione perché, indipendentemente dalla precedente censura, i tempi di applicazione dell'imposta non sono tali da consentire agli operatori di svolgere i necessari adempimenti organizzativi.

Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 42, comma 1, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il vizio di incompetenza, relativamente deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 24 giugno 2011, con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta, sostenendo che la Giunta avrebbe esorbitato dalle proprie competenze non limitandosi a fissare le

aliquote, ma stabilendo che l'importo della tassa debba essere parametrato alla classificazione delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta, perché la deliberazione della Giunta comunale ha violato il precetto legislativo secondo il quale l'imposta deve essere istituita con criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Con l'ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dell'art. 14 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 14 del Dlgs. 30 giugno 2003, 196, perché gli adempimenti posti in capo ai titolari delle strutture ricettive sono privi di una base normativa di rango legislativo, e sono particolarmente gravosi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo la reiezione perché infondato.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse del ricorrente, in quanto operatore del settore che non è il diretto destinatario del prelievo tributario, deve essere respinta.

Infatti il titolare di un struttura ricettiva, è il diretto destinatario di alcuni obblighi previsti dalla normativa istitutiva dell'imposta, e questa ha come effetto quello di rendere agli occhi del cliente complessivamente più onerosa la prestazione fornita.

Pertanto il titolare di una struttura ricettiva ha una posizione differenziata e qualificata e un autonomo interesse rispetto

all'impugnazione degli atti amministrativi applicativi dell'imposta, che crea un aggravio aggiuntivo rispetto al pernottamento.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo la parte ricorrente premette che l'art. 4 del Dlgs. 14 febbraio 2011, n. 23, ai fini dell'adozione delle modalità applicative del tributo ad opera dei regolamenti comunali, richiama l'art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che i regolamenti in materia di tributi devono essere approvati entro e non oltre il termine del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo, e lamenta altresì che la deliberazione consiliare impugnata ha stabilito invece l'applicazione del tributo dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua istituzione.

La doglianza va respinta.

Sul punto va richiamato quanto già osservato, relativamente ad analoga censura, dalla giurisprudenza (cfr. Tar Toscana, Sez. I, 23 novembre 2011, n. 1808; Tar Veneto, Sez. III, 10 maggio 2012, n. 653), che ha messo in luce come in realtà la normativa di cui all'art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, debba considerarsi superata dalla normativa successivamente sopravvenuta e segnatamente dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'ottavo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 2001, n. 448, che ha stabilito che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Il primo motivo è pertanto privo di fondamento.

Va respinto anche il secondo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta l'irragionevolezza della brevità dei termini assegnati ai fini di dare adeguata pubblicità alle tariffe del pernottamento comprensive dell'imposta e al fine di organizzarsi per lo svolgimento degli adempimenti assegnati, in quanto sono stati rispettati i termini legislativamente previsti e la valutazione di congruità dei termini è stata già svolta dal legislatore.

Infatti la deliberazione consiliare è intervenuta il 28 giugno 2011, prima del termine del bilancio di previsione, prorogato più volte fino al 31 agosto 2011, mentre l'art. 3, comma 2, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede che non si possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti, e anche tale disposizione risulta rispettata.

E' infondato anche il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta che la Giunta comunale avrebbe esorbitato dalle proprie competenze con la deliberazione n. 306 del 24 giugno 2011, perché non si sarebbe limitata a determinare le aliquote.

Tale deliberazione infatti ha articolato le aliquote sulla base delle determinazioni della deliberazione consiliare, che aveva indicato la necessità di operare una distinzione tra le strutture ricettive in modo differenziato, al fine di tener conto delle caratteristiche dei servizi.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, l'articolazione delle aliquote

in base alla tipologia della struttura e alla classificazione, non viola il principio di gradualità in proporzione del prezzo, che nella previsione dell'art. 4 del Dlgs. 14 febbraio 2011, n. 23, ha carattere tendenziale, e pertanto può basarsi anche sul dato di comune esperienza secondo il quale, a seconda delle diverse tipologie di strutture, ad una classificazione più alta corrisponde un prezzo più alto, mentre la pretesa della parte ricorrente di tener conto anche degli importi effettivi che siano il risultato di eventuali promozioni è priva di fondamento, in quanto il legislatore impone una gradualità proporzionale al prezzo e fissa un importo massimo dell'imposta, ma non articola l'ammontare dell'imposta rigidamente in relazione a fasce di prezzo.

Peraltro alla conclusione invocata dalla parte ricorrente ostano anche profili di semplificazione e verificabilità del pagamento del tributo, in quanto il Comune non ha la possibilità di controllare le tariffe in concreto applicate, in quanto non è destinatario delle relative comunicazioni.

Va respinta anche la doglianza con la quale la parte ricorrente lamenta l'eccessiva onerosità e la mancanza di fondamento legislativo degli oneri imposti ai gestori delle strutture ricettive, atteso che ai gestori sono affidati solo adempimenti strumentali all'esazione, di carattere complementare, che non risultano illegittimi, ove si consideri che si tratta di attività per le quali non è ravvisabile la sussistenza di una riserva di legge, e che l'art. 4, comma 3, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, demanda espressamente ai regolamenti comunali "la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo" che è quanto ha previsto il Comune di Venezia, ponendo a carico dei titolari delle strutture ricettive adempimenti funzionali all'esazione dell'imposta, privi di connotati eccessivamente complessi, alla luce delle semplici modalità di calcolo

dell'imposta e alla facile ed immediata identificabilità delle esenzioni e riduzioni d'imposta, non esorbitanti dal complesso di attività che il gestore deve comunque compiere per alloggiare i propri clienti (sul punto cfr. Tar Veneto. Sez. III, 21 agosto 2012, n. 1165).

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

